



b. 894

Decisione del 3 novembre 2021

Composizione dell'Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente)
Catherine Müller (vice-presidente)
Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina,
Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital,
Stéphane Werly (altri membri)
Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI Rete Uno:
trasmissione radiofonica "Millevoci" del 1° marzo 2021
servizio "Dal carcere al decreto d'abbandono: don Azzo-
lino Chiappini racconta la sua vicenda"

Ricorso del 23 giugno 2021

Parti / Partecipanti al procedi- mento

A (il ricorrente) e cofirmatari

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG
(opponente)

In fatto:

A. Il 1° marzo 2021, la Radio Televisione Svizzera italiana (di seguito la RSI Rete Uno) ha diffuso nell'ambito della trasmissione radiofonica "Mille voci" un servizio, dalla durata complessiva di circa 55 minuti, intitolato "Dal carcere al decreto d'abbandono: don Azzolino Chiappini racconta la sua vicenda". Nella prima parte del servizio, di una durata di circa 20 minuti, è stata proposta l'intervista esclusiva a don Azzolino Chiappini che racconta ciò che ha vissuto in prima persona durante l'arresto e il carcere preventivo. Nella seconda parte, il servizio, dalla durata di circa 35 minuti, ha affrontato i vari aspetti riguardanti la carcerazione preventiva e i meccanismi giuridici della fase iniziale di un'inchiesta sollevati dal caso di don Chiappini. Durante la seconda parte del servizio si sono espressi in studio Andrea Pagani, procuratore generale del Ministero pubblico, Nicola Corti, avvocato e già procuratore pubblico, e Andrea Manna, giornalista e vicedirettore del giornale "La Regione".

B. Con scritto del 23 giugno 2021, A (il ricorrente) ha inoltrato ricorso presso l'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l'Autorità di ricorso o l'AIRR) contro il servizio della trasmissione radiofonica di "Mille voci" del 1° marzo 2021 intitolato "Dal carcere al decreto d'abbandono: don Azzolino Chiappini racconta la sua vicenda". Il ricorrente lamenta una violazione all'art. 4 cpv. 2 (principio della corretta presentazioni di fatti e avvenimenti) della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Esso fa valere che la trasmissione contestata è stata di parte, sbilanciata e incompleta. Il ricorrente rileva che la trasmissione era incentrata non sul sistema giudiziario in generale, ma sulla vicenda di don Azzolino Chiappini e che le finalità erano mettere in cattiva luce l'autorità inquirente, che ogni tanto sbaglia. Un giornalista critico avrebbe dovuto insistere nelle domande poste a don Chiappini (stato dell'appartamento ridotto a un immondezzaio, relazione con la sua convivente, le ragioni dell'avvio della procedura penale). Il ricorrente critica inoltre il fatto che la trasmissione è stata preparata senza prendere visione del decreto di abbandono emesso dal Ministero pubblico. Ricerche accurate avrebbero permesso di prendere conoscenza delle ragioni per cui l'inchiesta è stata archiviata e perché, a fronte di un'inchiesta poi archiviata, si sarebbe chiesto l'adozione di misure di custodia cautelare, come la detenzione preventiva. Il ricorrente sostiene che l'impressione complessiva che si può ricavare dalla trasmissione contestata è che per l'appunto don Chiappini è stato una vittima del sistema e che il Ministero pubblico sia un'autorità prepotente e che non rispetta la dignità umana delle persone. Per un esame completo della vertenza, il ricorrente chiede all'AIRR di ordinare l'edizione di una copia del decreto di abbandono. Il rapporto del mediatore del 25 maggio 2021 è stato allegato al ricorso, come pure una lista di 32 firme di persone legittimate a ricorrere.

C. Nella sua risposta del 12 agosto 2021, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) chiede che il ricorso sia respinto, nella misura dell'ammissibile. Essa sostiene che la trasmissione contestata ha preso spunto dalla vicenda giudiziaria di don Chiappini per poi chinarsi sul tema più ampio, quale il sistema della carcerazione preventiva e i meccanismi giuridici della fase iniziale di un'inchiesta. Lo scopo della trasmissione non sarebbe stato quello di fare giornalismo d'inchiesta e nemmeno di cronaca su casi giudiziari, motivo per il quale non è stato ritenuto necessario leggere le motivazioni contenute nel decreto di abbandono. Non era l'intenzione della trasmissione di far passare il Ministero pubblico come un'autorità prepotente e irrispettosa, come pure quella di sviscerare la natura della relazione – amicale e d'affetto – fra don Chiappini e la sua convivente, né di approfondire il tema con una riflessione sul celibato sacerdotale. La SSR sottolinea che, visto il clamore mediatico provocato dall'arresto di don Azzolino Chiappini, sembrava doveroso dare la possibilità a questa personalità conosciuta a livello ticinese, di potersi esprimere su questa vicenda. L'accento voleva essere posto su come aveva vissuto don Chiappini in prima persona l'arresto e il carcere preventivo, motivo per il quale il giornalista si è limitato a raccogliere la sua testimonianza. D'altronde, l'opponente osserva che la trasmissione non intendesse mettere in risalto i motivi dell'abbandono, bensì le misure prese al momento dell'arresto e la loro effettiva proporzionalità, e questo è stato esplicitato fin dall'inizio in modo trasparente. Essa sostiene che la scelta

dei partecipanti è stata fatta in modo da poter dare più punti di vista oggettivi riguardo al tema trattato. La trasmissione avrebbe rispettato i principi di oggettività, di veridicità, di trasparenza e diligenza giornalistica e avrebbe permesso al pubblico di formarsi liberamente un'opinione.

D. Nella replica del 7 settembre 2021, il ricorrente rinnova la richiesta di richiamare la copia anonimizzata del decreto di abbandono relativo a don Azzolino Chiappini. Secondo il ricorrente, il decreto di abbandono serviva per contestualizzare le misure coercitive richieste nei confronti di don Chiappini e a torto si continua a pretendere che tale atto non servisse. Sostiene poi che il giornalista non doveva insistere con il procuratore generale che per legge non poteva rispondere, ma con il diretto interessato. Il taglio dato alla trasmissione avrebbe dato l'impressione generale che fosse solo un momento a difesa del sacerdote, essendo amico di una certa stampa e solo perché difendeva idee progressiste. Inoltre, esso indica che inseguito alle richieste dei giornali il "Corriere del Ticino" e "La Regione", il Ministero pubblico aveva concesso l'accesso alla copia del decreto di abbandono che don Chiappini aveva poi contestato. In allegato, il ricorrente produce una copia della sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (di seguito: la CRP) del 24 agosto 2021 sui reclami presentati da don Azzolino Chiappini ed i giornalisti delle testate sopracitate. Dalla sentenza emerge che i giudici della CRP hanno limitato l'accesso agli atti relativi al decreto di abbandono su tutti quei punti che esulano dal procedimento penale e sono inerenti alla sfera intima e privata dell'imputato e della vittima, nonché che non sono serviti alla procuratrice per fondare le motivazioni dell'abbandono del procedimento penale.

E. Nella duplice del 23 settembre 2021, la SSR riconferma integralmente quanto già esposto in sede di osservazioni. Essa rileva che le motivazioni contenute nella sentenza della CRP confermano che la scelta dei giornalisti di "Millevoci" di non entrare nei dettagli che hanno portato all'apertura del procedimento penale, o di altri dettagli, sia corretta. L'opponente sostiene che anche se i giornalisti di "Millevoci" fossero stati in possesso del decreto di abbandono, non vi sarebbero stati ulteriori elementi da portare in discussione. Essa ribadisce che non si è voluto costruire la puntata sui dettagli contenuti nel decreto di abbandono, ma bensì sul punto di vista soggettivo di una persona oggetto di un procedimento penale, riuscendo poi, in un secondo tempo, a dare uno sguardo più oggettivo e tecnico sugli strumenti messi in atto dagli inquirenti. Proprio per contestualizzare e separare bene i due temi proposti, la trasmissione è stata suddivisa in modo chiaro in due spazi differenti. La SSR sostiene che quello che un interlocutore medio poteva comprendere grazie alle spiegazioni del procuratore generale, ma anche grazie a quelle date dagli altri ospiti, è che la questione del carcere preventivo è particolarmente complessa, che i magistrati non agiscono in maniera leggera e che qualsiasi suo collega non avrebbe mai provveduto a predisporre un arresto senza aver vagliato attentamente la situazione.

F. L'AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).

In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell'organo di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. L'art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato (art. 2 lett. c bis 4 LRTV) chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l'oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora. Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV; ricorso popolare). Le condizioni di un ricorso popolare sono adempiute.

3. Il ricorrente chiede all'Autorità di ricorso di ordinare l'edizione di una copia del decreto di abbandono emesso dal Ministero pubblico (v. lett. B e D. sopraccitate). La Magistratura, con l'emanazione del decreto di abbandono (abbandono dell'inchiesta) ha accertato la totale estraneità di don Azzolino Chiappini dai reati ipotizzati. Si legge in un comunicato stampa diramato dal Ministero pubblico: "Non essendosi corroborati gli indizi dei reati ipotizzati." Giova qui però rilevare che il contenuto del decreto di abbandono non era il tema del servizio di "Mille voci" del 1 marzo 2021 e perciò non è rilevante ai fini della presente decisione. Il servizio non intendeva, in effetti, mettere l'accento sui motivi dell'abbandono delle accuse, ma bensì sulle misure messe in atto al momento dell'arresto e la loro effettiva proporzionalità. Per di più, il ricorrente ha allegato alla sua replica del 7 settembre 2021 una decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino (v. lett. D. sopraccitata), dalla quale emerge anche una sintesi dettagliata del contenuto del decreto di abbandono. Per tutti questi motivi, la richiesta del ricorrente deve essere respinta.

4. Il ricorso definisce l'oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d'esame dell'AIIR. Quando entra nel merito, l'AIIR procede liberamente all'esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, *Droit de la communication*, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262). Nella fattispecie, il ricorrente invoca una violazione dell'art. 4 cpv. 2 LRTV.

Il ricorrente richiede dall'Autorità di ricorso quella che definisce "una decisione di principio" sulla portata della diligenza giornalistica in relazione alle trasmissioni relative a procedimenti penali conclusi. Un tale compito non appartiene tuttavia all'Autorità di ricorso e esula dalle sue competenze. Quest'ultima valuta solo i singoli casi. Essa può quindi esaminare se l'accuratezza giornalistica via via applicata soddisfa i requisiti della LRTV. Quando si riferisce o si discute di temi sensibili come le vicende giudiziarie, il giornalismo d'inchiesta richiede un elevato livello di diligenza. Tuttavia, questo deve essere valutato volta per volta e dipende dalle rispettive circostanze del caso e quindi non può essere determinato in anticipo o in astratto.

5. L'art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L'art. 93 cpv. 3 Cost. e l'art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l'autonomia dell'emittente. Quest'ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masméjan, in: Denis Masméjan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.): *Loi sur la radio-télévision*, Berna 2014, pag. 123 n° 12 relativo l'art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell'AIIR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 ["Drohung"]). L'emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientra, in particolare, il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).

6. In relazione con il principio sancito all'art. 4 cpv. 2 LRTV, l'AIIR esamina in quale misura il pubblico ha potuto farsi un'idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel

contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg., [“FDP und Pharmalobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]). Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza giornalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, *Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen*, in: Biaggini e al. [Ed.], *Fachhandbuch Verwaltungsrecht*, 2015, n° 7. 104 segg., pag. 312 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Rudolf Mayr von Baldegg/ Dominique Stebel, *Medienrecht für die Praxis*, 2018, 5a ed., pag. 258 segg.; Denis Masméjan, op. cit. pag. 96 segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, *Rundfunkrecht*, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).

6.1. Le disposizioni del diritto dei programmi non escludono né le considerazioni né le critiche delle emittenti (DTF 131 II 253, consid. 2.2 [“Rentenmissbrauch”]; sentenza del TF 2A.41/2005 del 22 agosto 2005, consid. 2.2 [“Kunstfehler”]). L’importante è che la trasparenza sia garantita e che la trasmissione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Se durante una trasmissione sono mossi rimproveri rilevanti all’indirizzo di persone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n° 27, pag. 201; 60/1996, n° 83, pag. 745). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista delle persone attaccate (DTF 114 Ib 209 segg.; GAAC 59/1995, n° 3.3, pag. 352 [“Dioxin I”]; decisione dell’AIRR b. 636 del 20 ottobre 2011, consid. 5.1 e 5.2 [“Les mauvais esprits de Genève”]; b. 569 del 7 dicembre 2007, consid. 5.4 a 5.6 [“Difensore accusato”] e b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [“ACUSA – News”]) di modo che il pubblico disponga di tutti gli elementi di apprezzamento. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (sentenza del TF 2A.32/2000 del 12 settembre, consid. 2b/cc [“Vermietungen im Milieu”]).

6.2. Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica alla trasmissione di “Mille voci” del 1° marzo 2021 contestata, in ragione del suo contenuto informativo.

6.3. Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ricavare dal contenuto redazionale contestato (sentenza del TF 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).

7. “Mille voci” è un programma quotidiano che tratta di temi che interessano la vita della gente. È uno spazio di comunicazione pubblica particolarmente adatto alla radio del mattino con funzione attiva nel campo della vita sociale, della creazione di opinioni, dell’aiutare a comprendere anziché semplicemente riferire.

7.1. Nella fattispecie, nell’introduzione al servizio, il presentatore annuncia: “Ha suscitato scalpore e stupore nell’opinione pubblica la vicenda giudiziaria di don Azzolino Chiappini, già vicario generale della diocesi di Lugano e rettore della facoltà di teologia di Lugano arrestato lo scorso mese di novembre con l’accusa di aver segregato in casa una donna finlandese priva di un regolare permesso di soggiorno. Scarcerato qualche giorno dopo, l’inchiesta [...] è proseguita fino allo scorso 24 febbraio quando la procuratrice pubblica titolare del caso ha emanato un decreto di abbandono non essendosi corroborati gli indizi dei reati ipotizzati di sequestro di persona, coazione e lesioni semplici per omissione ai danni della cittadina straniera dimorante da molto tempo nell’abitazione dell’imputato. Nella puntata di oggi di “Mille voci” vi proponiamo un’intervista esclusiva di Roberto Antonini a don Azzolino Chiappini, che racconta cosa è successo e si sofferma anche sui dettagli di una vicenda che l’ha segnato. Una testimonianza emotivamente forte, che lascia aperti parecchi interrogativi sulla proporzionalità

delle misure adottate e delle procedure seguite in quei dolorosi e tristi giorni [...]” Il presentatore prosegue chiedendosi se era davvero necessario quell’arresto con la conseguente visibilità mediatica che poi ha assunto la vicenda, interrogativo che si pone l’opinione pubblica e che gli ospiti in studio risponderanno, così come a pure altre domande, dopo l’intervista a don Azzolino Chiappini.

7.2. Segue l’intervista rilasciata da don Azzolino Chiappini. “A 80 anni uno pensa di aver fatto tutte le esperienze e poi finisce in carcere per tre giorni”, racconta don Chiappini, riassumendo gli ultimi mesi trascorsi. “Sono stati momenti difficili e pesanti anche per le chiacchiere e tutto quello che è stato pubblicato più che le chiacchiere” sottolinea Don Chiappini, ma allo stesso tempo era tranquillo perché non c’era niente di grave e di imputabile penalmente, quale una possibile violenza o un sequestro di persona. Parla del suo arresto, dell’interrogatorio durato ore, degli esami corporali subiti, del trasporto al carcere giudiziario della “Farera”. Afferma che ci sente come una “cosa”, come “un pacco spostato da un luogo all’altro”. Nell’intervista, l’ex vicario generale cerca di ipotizzare l’origine delle accuse di sequestro di persona e coazione, anche se ignora chi lo abbia denunciato. Le indagini si erano concentrate sulla presenza di una donna finlandese nell’abitazione del sacerdote. “Abitava con me da diversi anni” ha detto don Chiappini, spiegando che la donna “aveva cominciato come collaboratrice conoscendo le lingue e faceva un po’ di lavori domestici”. I sospetti erano nati, secondo Don Chiappini, dal fatto che la donna “negli ultimi anni per stanchezza e sonno non voleva uscire e non voleva lasciare entrare nessuno in casa”. Per questo gli inquirenti avevano pensato a un caso di sequestro di persona (teorema del sequestro). Inoltre, ha spiegato che non faceva entrare nessuno in casa per tutelare la donna stessa. Secondo il prelado, la presenza della donna era nota e per il suo lavoro ecclesiastico pagava l’imposta alla fonte. Egli ha tuttavia riconosciuto l’errore di non aver rinnovato il permesso scaduto alla donna e ritiene giustificata la contravvenzione inflittagli per tale mancanza, “però non un motivo sufficiente per tutto quello che è stato costruito”. Don Chiappini risponde al giornalista che la testimonianza della donna è stata determinante perché ha spiegato che era libera, che non viveva sequestrata e che stava in casa per una sua scelta. Altresì, rispondendo a una domanda, egli sostiene che “in alcuni casi è difficile definire la relazione tra due persone. Vivendo così tanti anni assieme, un rapporto di affettuosità senz’altro si è creato. Dopo chi vuole ricamare su questo altre cose lo può fare”. Al termine dell’intervista, don Chiappini ha spiegato che probabilmente non continuerà ad insegnare, la situazione essendo in discussione da parte delle autorità accademiche, e ha ringraziato il sostegno e il coraggio ricevuti da persone di ambienti molto diversi durante l’inchiesta.

7.3. Il presentatore dichiara in seguito: “Allarghiamo il discorso, commentiamo e diamo spazio agli ospiti. Le domande ovviamente sono le domande che si pongono tutti: Era necessario arrestare don Chiappini? Le misure e le procedure adottate sono state proporzionali? C’è stato il rispetto della proporzionalità? Tutti i presunti imputati vengono arrestati al momento dell’inizio di un’inchiesta? Perché non sentire la presunta vittima? Non era più semplice, non era più facile?”

7.4. Il procuratore generale del Ministero pubblico, Andrea Pagani, è il primo ospite a prendere la parola. “Non ci sono imputati di serie A o di serie B, gli imputati vengono tutti trattati allo stesso modo nel momento in cui vi è la necessità di procedere ad un arresto”, ha dichiarato Andrea Pagani, spiegando, in termini generali, che il compito demandato alla procura consiste nel “ricostruire i fatti che non conosciamo al momento della ricezione della notizia di reato”, al fine “di raggiungere quella che il Codice di procedura penale definisce la verità materiale [...] attraverso la raccolta delle prove”, ha aggiunto. Prosegue dicendo che ci sono le prove certe che ci mette a disposizione la scienza e ci sono anche le prove soggettive, tra cui dobbiamo annoverare i racconti dei protagonisti e dei testimoni. Le prove soggettive devono poter essere verificate per accertare se sono attendibili e se sono lineari. “A determinate condizioni, all’inizio di un’inchiesta quando gli inquirenti poco sanno di ciò che è successo, magari in anni a ritroso, occorre arrestare una persona”. Andrea Pagani aggiunge che quando un magistrato procede ad un arresto è perché ha veramente ben vagliato la situazione. Poi, per capire quali sono i motivi di un arresto, ritiene che ci vogliono gli indizi di reato e i “famosi tre pericoli (di fuga, di

recidiva e di collusione). Se sono presenti questi motivi, è frutto da parte del magistrato di una valutazione del procuratore pubblico prima, e poi più in là nel tempo, qualche ora dopo, da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi. Sostiene, inoltre, che la carcerazione preventiva è “uno strumento da usarsi eccezionalmente e con proporzionalità per permettere di raggiungere la verità”. La “stragrande maggioranza di carcerazione preventive” vengono accolte dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ha osservato Andrea Pagani. Infine, sottolinea che se dovesse vedere un procuratore che allegramente arresta le persone, interverrebbe di sicuro e che non ha riscontrato alcune pecca nel lavoro della procuratrice pubblica nel quadro della vicenda che visto coinvolto don Azzolino Chiappini.

7.5. L'ex procuratore pubblico Nicola Corti fornisce utili complementari spiegazioni sulle misure prese dalla polizia, la carcerazione preventiva e precisa che “la privazione di libertà non è un mezzo istruttorio ma un'eccezione e non deve essere la regola e non è un strumento per acquisire le prove. È uno strumento per non perderne l'acquisizione”. Aggiunge poi che vi sono anche le misure sostitutive dell'arresto, che se permettono di raggiungere gli stessi scopi vanno adottate imperativamente. Sostiene che la procuratrice pubblica ha “fatto quello che doveva fare arrivando lei stessa a concludere le indagini in funzione degli elementi raccolti”.

7.6. Andrea Manna alla domanda del conduttore se i procuratori pubblici sono preparati in modo adeguato e sufficiente, risponde che per la procuratrice pubblica non deve essere stata un'inchiesta facile e che alla luce dei reati ipotizzati non doveva indagare? “Ti ricordo, un'inchiesta la fai anche per raccogliere prove contro ma anche per raccogliere prove a discarico, a discolta dell'imputato”, aggiunge Andrea Manna. “Io parto dal presupposto che quelli che vengono eletti sono magistrati”.

7.7. Il conduttore conclude dicendo “grazie per la chiarezza. Abbiamo davvero voluto dare voce a tutti coloro che avevano qualcosa da dire, e credo che abbiamo scelto mi sembra gli ospiti adeguati” [...] “io la considero grazie agli ospiti riuscita per quanto riguarda l'informazione che abbiamo dato al pubblico”.

8. Le emittenti, in virtù della libertà e dell'autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5 sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti, lo stile e la scelta dei partecipanti. Il servizio contestato di “Mille voci” del 1° marzo 2021 intitolato “Dal carcere al decreto d'abbandono: don Azzolino Chiappini racconta la sua vicenda” aveva obiettivo non solo presentare la testimonianza di don Azzolino Chiappini ai radioascoltatori, ma pure di discutere della gestione del caso. Il titolo stesso attesta l'intenzione del servizio. Dal punto di vista formale, il servizio è strutturato in due parti distinte e riconoscibili come tali, ciò nonostante esso deve essere visto come unità tematica (v. consid. 7.1 in fine, 7.3 sopracitati e introduzione al servizio da parte del presentatore [v. servizio min. 03:10]: “Prima di ascoltare e di riflettere su quanto è capitato con gli ospiti che poi dopo l'intervista sentiremo, diamo quindi spazio subito a questa testimonianza davvero molto forte”). Altresì, il presentatore fa una chiara transizione tra la fine della testimonianza di don Chiappini (prima parte) e l'inizio della seconda parte del servizio (v. servizio min. 20:56) e dichiara: “Allora allarghiamo il discorso, commentiamo e diamo spazio agli ospiti.” Una simile costruzione – un servizio diviso in parti – si incontra spesso nell'ambito del giornalismo, considerata l'ampia autonomia dell'emittente nel concepire le trasmissioni. La prima parte del servizio, è quindi dedicata all'intervista di don Chiappini che racconta ciò che ha vissuto in prima persona durante il suo arresto e il carcere preventivo, seguita dalla seconda parte dedicata alla discussione generica e controversa sulla gestione del caso da parte delle autorità. L'obiettivo del servizio era dunque quello di partire dalla testimonianza di Don Azzolino Chiappini per poi approfondire, allargare il discorso sui mezzi utilizzati dalla polizia e dal Ministero pubblico, con uno sguardo sulla proporzionalità delle misure adottate dalle autorità – la carcerazione preventiva e le sue condizioni di applicazione - e quindi uno sguardo sul caso di don Chiappini. Il servizio non intendeva quindi concentrarsi sulle ragioni dell'abbandono delle accuse (v. consid. 3 sopracitato). La tematica e l'obiettivo del servizio e il messaggio che esso intendeva trasmettere erano perfettamente chiari per i radioascoltatori.

8.1. Ha suscitato clamore mediatico e sconcerto nell'opinione pubblica del Canton Ticino la vicenda giudiziaria di don Azzolino Chiappini, ex vicario generale della Diocesi di Lugano, teologo e ex rettore emerito della Facoltà di Teologia di Lugano. I radioascoltatori disponevano quindi di abbondanti conoscenze preliminari sulla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista don Chiappini.

8.2. Il ricorrente critica, nella prima parte del servizio, che nell'intervista il giornalista avrebbe presentato la posizione di don Chiappini priva di senso critico, in modo unilaterale e compiacente e avrebbe dovuto insistere nelle domande poste al religioso. Il ché di per sé avrebbe incautamente manipolato l'intero servizio.

8.2.1. Una valutazione separata dell'intervista di don Chiappini sarebbe fuori luogo (v. consid. 8 sopracitato). Anche se l'intervista di don Chiappini fosse unilaterale, questo non sarebbe ancora determinante per la valutazione necessariamente complessiva dell'intero servizio (intervista e dibattito).

8.2.2. Nell'intervista rilasciata dopo la sua scarcerazione, don Chiappini ha ripercorso ciò che ha vissuto in prima persona – arresto, perquisizioni, trasferimento alla Farera e carcerazione preventiva – come sfregio alla dignità con misura e pacatezza. Gli è stata data ampia opportunità di presentare la sua visione dei fatti e il suo stato d'animo (v. consid. 7.2. sopracitato). Don Chiappini è stato trattato dal giornalista con rispetto, cortesia e empatia. Gli è stato dato modo di esprimersi senza fretta e pressioni, il che pare comprensibile vista la sua età avanzata e le conseguenze emotive del suo arresto. Una testimonianza personale forte che gli ha permesso di raccontare come intendeva ciò che aveva vissuto (disse di aver passato momenti difficili e pesanti soprattutto per quanto pubblicato sui giornali, ma allo stesso tempo era tranquillo) che ha lasciato aperti molti interrogativi sulla proporzionalità delle misure prese e sulle procedure seguite in quei giorni. Anche se don Chiappini ha potuto esprimersi liberamente, l'intervista non è stata un monologo. Il giornalista intervistatore, contrariamente al parere del ricorrente, non si limitò a raccogliere la testimonianza di don Chiappini, ma gli ha pure posto domande e chiesto chiarimenti concreti e dettagli anche piuttosto delicati - in particolare sulle origini delle accuse, sull'arresto e le perquisizioni corporali, sulla relazione con la donna che ospitava da anni, lo stato di salute di quest'ultima, sulle ordinazioni di pacchi online - e lo ha spesso confrontato con le accuse mosse contro di lui. Inoltre, a seguito di una risposta critica da parte di Don Chiappini (v. intervista min. 10:12), l'intervistatore ha difeso i media che avevano reso pubblico il caso (con l'indicazione del nome del religioso). D'altronde, don Chiappini ha esposto quello che intendeva far sapere e a domande delicate e toccanti la sua sfera personale. Giova ricordare poi che l'accento dell'intervista era quello di sapere come don Azzolino Chiappini aveva vissuto l'arresto e il carcere preventivo. Domande supplementari concernenti i particolari (anche intimi) della vicenda non avrebbero dato alcun contributo alla discussione. Per di più, i radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari sulla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista don Chiappini. Ne consegue che le critiche espresse dal ricorrente, ossia che la prima parte del servizio fosse di parte a favore di don Chiappini, siccome priva di domande critiche, compiacente e manipolatoria, non sono fondate (v. consid. 8.2 sopracitato).

8.3. In apertura della seconda parte del servizio, il presentatore si pone diverse domande sulla necessità di arrestare don Chiappini, sulla proporzionalità delle misure e procedure adottate, sul perché la presunta vittima non è stata sentita.

8.3.1. Il primo a prendere la parola è Andrea Pagani, procuratore generale del Ministero pubblico. Facendo seguito alle critiche del ricorrente relative all'intervista asseritamente unilaterale e manipolatoria di don Chiappini a danno dell'accusa (Ministero pubblico) si osserva innanzitutto che Andrea Pagani ha potuto esprimere per circa una quindicina di minuti la propria opinione (e quindi quasi per lo stesso spazio di tempo di don Chiappini). Il presentatore gli ha rivolto diverse domande sulla tematica del servizio e ha avuto tutto il tempo di rispondere, senza essere interrotto. Certo, il procuratore generale ha ripetuto più volte che non poteva dire nulla sul caso di don Chiappini e che stava parlando in generale. Tuttavia è stato in grado di spiegare, in termini generici, le varie fasi di un'indagine, cioè le misure adottate dalla polizia e

i motivi che portano alla decisione di arresto per raccogliere prove per determinare la verità materiale e ricostruire i fatti (v. consid. 7.4 sopracitato). Spiega, inoltre, che la carcerazione preventiva è uno strumento da usare con proporzionalità per arrivare alla verità materiale e ha aggiunto che era possibile che un imputato subisca la carcerazione preventiva ma che a inchiesta terminata venga scagionato o con un decreto di abbandono o da un proscioglimento del tribunale ad una corte. Ha ripetuto che i suoi colleghi avevano valutato correttamente la situazione nel prendere la decisione di arrestare don Chiappini, che avevano applicato la procedura penale federale e che non avevano sbagliato. Verso la fine della discussione con Andrea Pagani, quest'ultimo ha descritto esplicitamente l'approccio della collega che si occupa del caso Chiappini come impeccabile.

Andrea Pagani non ha voluto commentare la domanda sulla necessità dell'arresto e della carcerazione preventiva di don Chiappini, affermando che è una questione di una certa complessità. Il fatto che non abbia voluto o potuto commentare in dettaglio il caso era, tra l'altro, un suo diritto, ma a posteriori non può essere messo a carico del servizio. Se un ospite (specialmente il procuratore generale Pagani dopo un caso di particolare rilevanza che ha fatto scalpare) partecipa a una tale discussione, egli si assume la responsabilità di quello che dice o non vuole o non può dire. Se le sue spiegazioni sembrano insufficienti, questo non è prova di unilateralità del servizio, ma semmai una conseguenza della strategia di comunicazione delle autorità. La versione ufficiale del caso di don Chiappini non è stata indebitamente negata al pubblico – ciò che in un caso simile avrebbe giustificato una mancanza di accuratezza da parte del giornalista -, ma anzi stata presentata la versione ufficiale del caso in modo dettagliato. Il ricorrente sembra voler smentire tale affermazione facendo riferimento, nella replica del 7 settembre 2021 (v. ad 2.2), al segreto istruttorio di Andrea Pagani (sentenza del TF 2C_33/2020 del 26 maggio 2021, consid. 6.6). In altre parole, Andrea Pagani non avrebbe potuto difendere il modo di procedere, l'approccio della procuratrice pubblica nel caso di don Chiappini. L'art. 74 del Codice di procedura penale fornisce tuttavia al procuratore pubblico la possibilità di una violazione proporzionata del segreto istruttorio ("Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario"). Tuttavia, una tale questione non è pertinente nell'ambito del diritto in materia di programmi.

Spetta dunque al partecipante al dibattito valutare il proprio ambito di comunicazione e, se necessario, rifiutare la partecipazione al servizio. Inseguito, un'autorità può difendere il proprio modo di agire anche senza entrare nei dettagli, quello che, per inciso, Andrea Pagani ha fatto ripetutamente nel caso in questione, sottolineando, tra l'altro, il principio della parità di trattamento e della prassi della procedura di arresto. Spiegando ai radioascoltatori la procedura generale per l'arresto e i sospetti iniziali, Andrea Pagani ha implicitamente fatto capire che non si è agito né meglio né peggio di chiunque altro in questo caso specifico e controverso di don Chiappini.

8.3.2. Gli altri due ospiti presenti alla discussione, oltre ad aver fornito spiegazioni utili sulle misure prese dalla polizia e la carcerazione preventiva (soprattutto Nicola Corti, avvocato e già procuratore pubblico), hanno entrambi (Nicola Corti e Andrea Manna) difeso il lavoro svolto dalla procuratrice pubblica incaricata del caso di don Chiappini.

8.3.3. Certo, il presentatore ha posto domande spinose agli ospiti. Va notato che le emittenti e i loro collaboratori possono trattare criticamente qualsiasi argomento, sia in ambito politico, economico, sociale, culturale o religioso (v. Denis Masméjan, op. cit. pagg. 98-99, n° 48-49, e Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. pag. 265, n° 893, e decisione AIEP b. 676 del 6 dicembre 2013). È dunque possibile criticare delle autorità alla radio e alla televisione, a condizione di rispettare i principi di veridicità e di diligenza giornalistica. Visto il clamore mediatico suscitato dall'arresto e la carcerazione preventiva di don Chiappini, le domande poste rispondevano a un bisogno di pubblica informazione. Il presentatore era inoltre libero della scelta delle domande.

8.3.4. I diversi punti di vista dei partecipanti alla discussione hanno contribuito, a chiarire le questioni sollevate nell'introduzione e durante l'intervista a don Chiappini, ossia i presupposti

e le finalità della detenzione preventiva, di modo che i radioascoltatori hanno potuto farsi una propria opinione su quanto presentato. Altresì, contrariamente al punto di vista del ricorrente, il taglio dato dall'intervista non era teso a dare l'impressione di una lotta tra il "buono" (don Chiappini) e il "cattivo" (cioè l'accusa, il Ministero pubblico). Per di più, i vari interlocutori non sono mai stati denigrati o ridicolizzati.

8.3.5. Il ricorrente critica pure la parzialità del conduttore. Va ammesso che il presentatore ha dimostrato un atteggiamento piuttosto amichevole nei confronti di don Chiappini e un atteggiamento critico nei confronti della procuratrice pubblica e della polizia. Tuttavia, ciò non ha reso il servizio contestato unilaterale. Al contrario, il giornalista in questione ha invitato tutti i partecipanti alla discussione ad esprimere chiaramente il loro parere.

8.4. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è decisiva l'impressione generale che si può ricavare dalle due parti del servizio contestato di "Mille voci" del 1° marzo 2021. I radioascoltatori avevano conoscenze preliminari della vicenda giudiziaria che ha coinvolto don Azzolino Chiappini ed erano consapevoli che il servizio era strutturato in due parti distinte e che esso doveva essere visto come unità tematica e valutato nel suo insieme. Il tema e l'obiettivo del servizio e il messaggio che esso intendeva trasmettere erano perfettamente chiari per i radioascoltatori. La censura espressa dal ricorrente, ossia che la prima parte del servizio era di parte a favore di don Chiappini, che era priva di domande critiche, così come pure compiacente e manipolatoria, non è fondata. I diversi punti di vista dei partecipanti alla discussione hanno contribuito in modo generale e indiretto, a chiarire le questioni sollevate nell'introduzione e durante l'intervista a don Chiappini. Il taglio dato dall'intervista non era teso a dare l'impressione di una lotta tra il "buono" (don Chiappini) e il "cattivo" (cioè l'accusa, il Ministero pubblico). La richiesta del ricorrente all'Autorità di ricorso di ordinare l'edizione di una copia del decreto di abbandono deve essere respinta, non essendo esso l'oggetto del servizio contestato. I radioascoltatori hanno potuto capire, grazie alle spiegazioni generali degli ospiti, le ragioni delle misure adottate dalla polizia, i motivi di un arresto e di una carcerazione preventiva e, indirettamente quello che ha motivato le autorità a pronunciare l'arresto e la carcerazione preventiva di don Azzolino Chiappini. Il servizio nel suo insieme non è stato manipolatorio, di modo che i radioascoltatori hanno potuto farsi una propria opinione sulla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto don Azzolino Chiappini. L'emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.

9. Visto quanto precede, l'AIRR considera che la trasmissione radiofonica "Mille voci" del 1° marzo 2021 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell'art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 23 giugno 2021 deve pertanto essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

Per questi motivi l'AIRR:

1. Respinge il ricorso all'unanimità, nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
[...]

In nome dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all'articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).

Invio: 16 febbraio 2022